Ordine degli Ingegneri di Genova
Piazza della Vittoria 11-10 – 16121 Genova

Ente pubblico non economico posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia, R.D. 2537/1925, art. 57

RESPONSO EDIFICI VINCOLATI - COMPETENZA

Ai sensi del R.D. nr. 2537/1925, Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, al capo IV art. 52 comma 2 riporta: "Art. 52. - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. **Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364 (5), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere**.

Cordiali Saluti.

Il Segretario
Ing. Georgia Cesarone
f.to digitalmente

Il Presidente
Ing. Enrico Sterpi Ph.D.
f.to digitalmente